



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 13/2024

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato,
Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se,
Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione
Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

ed altresì, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Magistrati (togati ed onorari) – SEDE
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici)
Presidente del C.O.A.- Parma
Presidente della Camera Penale - Parma
Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.3.2024
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in vigore dal
4.4.2024. - Linee guida operative

Sommario

SOMMARIO 1
PREMESSA 2
A) - LA MODIFICA DELL'ART. 582 C.P. 2
B) - LA MODIFICA DELL'ART. 635 C.P. 2
C) - LA MODIFICA DELL'ART. 154 C.P.P. 3
D) - LA MODIFICA DELL'ART. 12-TER DELLA LEGGE N. 283 DEL 1962 3
E) LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA 4



Premessa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.3.2024 è stato pubblicato il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, meglio specificato in oggetto, con il quale sono state apportate diverse modifiche, tra l'altro, al codice penale ed al codice di procedura penale.

Riservando ad un separato provvedimento la disamina delle innovazioni di interesse per i Magistrati, con il presente atto vengono evidenziate le **novità di interesse per la Polizia Giudiziaria**, che riguardano gli articoli:

- (a) 582 c.p.;
- (b) 635 c.p.;
- (c) 154 c.p.p.;
- (d) 12-ter della legge n. 283 del 1962.

A) - La modifica dell'art. 582 c.p.

L'art. 582 c.p. (Lesioni personali) ¹ è stato modificato prevedendo -al secondo comma- la procedibilità di ufficio nel caso di aggravante di cui all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, c.p. ², ed eliminando invece il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-octies c.p. ³.

In questo caso si tratta di una modifica solo formale, dal momento che le due norme citate (61, n. 11-octies e 583-quater, comma 2, c.p.) sono praticamente identiche, ed anche prima della presente riforma il reato di lesioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie era perseguibile di ufficio ⁴.

oooo

Questa novità legislativa può servire però a chiarire qualche perplessità; infatti, stante l'identità di contenuto dell'art. 61, n. 11-octies c.p. (in vigore dal 24.9.1990 ⁵) e dell'art. 583-quater, comma secondo, c.p. (in vigore dal 31.3.2023 ⁶), poteva sorgere il dubbio sulla norma da applicare, dal momento che il reato di lesioni aggravato ex art. 61, comma 11-octies, c.p. sarebbe punibile con la reclusione da mesi sei ad anni 4 di reclusione e prevederebbe la citazione diretta a giudizio, mentre il reato di lesioni aggravate ex art. 583-quater, comma secondo, c.p. è punito con la reclusione da 2 a 5 anni di reclusione e prevede la richiesta di rinvio a giudizio.

B) - La modifica dell'art. 635 c.p.

L'art. 635 c.p. (Danneggiamento) è stato modificato nel quinto comma, primo periodo ⁷, estendendo la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

¹ Il nuovo testo dell'art. 582 c.p. Lesione personale è il seguente (in neretto e in corsivo le modifiche apportate):

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

² L'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, c.p., recita testualmente:

"Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo".

³ L'art. 61, n. 11-octies, c.p. è un'aggravante del codice penale e recita testualmente:

"11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività".

⁴ Solo per completezza espositiva si aggiunge che nella relazione illustrativa alla nuova legge si precisa che il richiamo all'articolo 583-quater c.p. ha la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante e non di autonomo reato.

⁵ Testo introdotto con Legge 14 agosto 2020, n. 113,

⁶ Testo modificato con D.L. 30 marzo 20123, n. 34

⁷ Il nuovo testo dell'art. 635 c.p. (Danneggiamento) è il seguente (in neretto e in corsivo le modifiche apportate):

"1) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2) Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;



Inoltre (per effetto di un richiamo ad altre norme della c.d. *riforma Cartabia* ⁸), per il reato di danneggiamento su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, commesso prima del 4.4.2024 (giorno di entrata in vigore delle nuove norme), il termine di 3 mesi per la proposizione della querela, se non già proposta, decorre dal 4.4.2024 ovvero dalla diversa data in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, qualora successiva al 4.4.2024.

C) - La modifica dell'art. 154 c.p.p.

L'art. 154 c.p.p. è stato modificato⁹, prevedendo, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria nei casi previsti al comma 1, primo periodo (persona offesa che non abbia proposto la querela e non abbia nominato un difensore, dichiarazione o elezione di domicilio mancanti o insufficienti o inidonee), quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. ovvero quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

D) - La modifica dell'art. 12-ter della legge n. 283 del 1962

L'art. 12-ter della legge n. 283 del 1962 (inserito dall'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, il quale prevede la possibilità di estinguere le contravvenzioni

3. *piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;*

4. *attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.*

3) *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

4) *Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*

5) *Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ”.*

⁸ Il testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 31/2024 Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità è il seguente:

“1. *Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto ”.*

⁹ Il nuovo testo dell'art. 154 c.p.p. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria è il seguente (in neretto e in corsivo le modifiche apportate):

“1. *Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.*

1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria ”.



in materia alimentare che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione a mezzo di condotte ripristinatorie o risarcitorie, sempre che non concorrano con uno o più delitti, mediante l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione e il pagamento di una quota dell'ammenda comminata per l'illecito) è stato modificato, limitando l'estinzione alle sole contravvenzioni per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa, alla pena dell'arresto, con esclusione, pertanto, delle **contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda congiuntamente alla pena detentiva, com'era previsto nella versione originaria di tale norma** ¹⁰.

E) Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria

Per la Polizia Giudiziaria valgono le **linee guida** di seguito precisate.

art. 582 c.p.

In caso di lesioni personali ai danni degli *esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività*, nella notizia di reato sarà specificato il reato di cui all'**art. 582, comma 2, in relazione all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, c.p.**, procedibile di ufficio (e non il reato di cui all'art. 582, aggravato dall'art. 61 n. 11-octies c.p.).

oooo

Per maggiore completezza, **la tabella delle lesioni volontarie** (a suo tempo allegata, prima alla direttiva n. 2/2023 del 17.1.2023, e poi alla direttiva n. 8/2023 del 5.6.2023) **viene pertanto aggiornata, con l'eliminazione di quanto previsto al punto n. 5** (per il resto è rimasta identica) e viene **allegata al presente provvedimento**.

art. 635 c.p.

Si coglie l'occasione della presente modifica legislativa per evidenziare che, già a partire dal 6.2.2016 (Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7), l'art. 635 c.p. ha subito una profonda modifica, per cui, già da allora, **il danneggiamento di cose mobili costituisce reato solo in tre casi:**

- se commesso *con violenza o minaccia alla persona*;
- se commesso in occasione della commissione del reato di cui all'art. 331 c.p. (Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- se commesso su cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. (ovvero "*cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza*").

Pertanto:

- in tutti gli altri casi in cui una persona *danneggi* una cosa di altri per qualsiasi motivo, la vicenda ha soltanto importanza civilistica, e quindi rileva solo per un eventuale risarcimento danni, ma non rileva dal punto di vista penale;

¹⁰ Il nuovo testo dell'art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore) è il seguente:

"Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed elidene le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse".



- il *danneggiamento* dell'auto ha rilevanza penale solo in caso di condotta dolosa (ad esempio la *rigatura* dell'auto con un chiodo), per cui il danno provocato a causa di una manovra errata non va segnalato come violazione dell'art. 635 c.p. (come fanno taluni uffici di P.G.), ma come *fatto non costituente reato*. Quanto alla novità legislativa odierna, anche per il danneggiamento delle cose di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (finora procedibile di ufficio) è prevista la procedibilità a querela.

art. 154 c.p.p.

Nei casi specificamente indicati dalla legge, è ora possibile per il P.M. delegare la Polizia giudiziaria per la notifica alla persona offesa che non sia querelante e che non abbia nominato un difensore o non abbia un domicilio idoneo o sufficiente.

Lo scopo di questa riforma è evidentemente quello di rendere più concreta la possibilità di arrivare all'obiettivo della notifica effettiva, attese le diverse potenzialità operative della P.G. rispetto all'ufficio notifiche.

art. 12-ter della legge n. 283 del 1962

Per effetto della modifica normativa, l'organo accertatore (in questi casi, di regola il Nucleo Anti Sofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri) dovrà limitare le prescrizioni -il cui adempimento può comportare l'estinzione della contravvenzione- alle sole ipotesi di reato punite con l'ammenda (da sola o alternativa alla pena dell'arresto) e non più -come finora previsto - anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta di arresto ed ammenda.

ooooo

La presente direttiva sarà operativa a far data dal 4.4.2024, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31/2024.

Come specificato innanzi, contestualmente alla Direttiva viene diramata la tabella aggiornata relativa alle lesioni volontarie (articolo codice penale; reato/aggravante; pena edittale; procedibilità; competenza; azione penale).

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 28.03.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
28.03.2024
08:33:32
GMT+01:00